

**Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16124 del 16/06/2025 (Rv. 674995 - 01)**

Procedimento - riassunzione - termine - Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo.

In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16124 del 16/06/2025 (Rv. 674995 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_392